

Mozione

La soppressione del posto o della funzione non può comportare il licenziamento

Con la presente mozione si chiede la seguente modifica del Regolamento organico dei dipendenti della Città di Bellinzona, degli articoli 80 e 81

- Art. 80
Soppressione del posto o della funzione
1. In caso di soppressione di posto o di funzione il collaboratore nominato è:
 - in primo luogo pensionato se raggiunge i limiti dell'art. 77;
 - in secondo luogo trasferito a funzione equivalente;
 - in terzo luogo trasferito ad altra funzione con il mantenimento dello stipendio precedentemente percepito;
 - in quarto luogo il suo rapporto d'impiego è sciolto con un'indennità corrispondente allo stipendio di un mese per ogni anno di servizio prestato, ritenute un minimo di sei mensilità (massimo 18 mesi).
 2. La disdetta per soppressione del posto o della funzione, nel caso di necessità di scelta tra più collaboratori, viene pronunciata nei confronti di quelli che hanno i requisiti e le qualifiche individuali inferiori o il minor numero di anni di servizio. Restano riservate eccezioni a dipendenza degli oneri di famiglia o di altre fondate ragioni, a definitivo giudizio del Municipio.
- Art. 81
Disdetta
1. Il rapporto di lavoro con il collaboratore incaricato a tempo indeterminato può essere disdetto da parte del Municipio:
 - a) con preavviso scritto di 1 mese se l'incarico dura da meno di 1 anno;
 - b) con preavviso scritto di 2 mesi se l'incarico dura da più di 1 anno.
 2. Il Municipio può sciogliere il rapporto d'impiego dei collaboratori nominati per la fine di un mese con il preavviso di 3 mesi, per i funzionari dirigenti con preavviso di 6 mesi, prevalendosi di giustificati motivi.
 3. Sono considerati giustificati motivi:
 - f) la soppressione del posto o della funzione ritenute l'art. 80;

Pronzini Matteo, Angelica Lepori, Giuseppe Sergi

13 maggio 2022